SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1956

(64ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 » **(1230)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 888, 889
ANGELINI 889

« Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria » **(1257)** (*D'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 889, 892, 894
ANGELINI 892
DE BOSIO, *relatore* 889, 892
GRAVA 894
PETTI 892
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 892

« Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi » **(1429)** (*D'iniziativa dei deputati Santi e Pastore*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 888
ANGELINI, *relatore* 888
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 888

Per una sciagura sul lavoro:

PRESIDENTE 887

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Petti, Pezzini, Saggio, Sibille, Spallicci, Spasari, Vaccaro, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Per una sciagura sul lavoro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare doveroso, all'inizio di questa seduta, ricordare con commozione e mandare un saluto a sei operai — e forse non soltanto sei — che sono caduti sul lavoro in una gravissima

sciagura avvenuta nel Trentino, nella Valle del Sarca, dove si sta costruendo una grande diga. Sembra che, mentre una squadra di operai stava collocando delle mine, per lo scoppio prematuro di una di queste si sia determinata la deflagrazione di trenta altre mine. Questo scoppio ha determinato una enorme frana che ha seppellito sei operai di un gruppo di undici che era di guardia. Tre si sono salvati; di due altri non si hanno per ora notizie, forse perchè sono fuggiti terrorizzati.

Mi sembra, ripeto, doveroso da parte nostra rendere omaggio a queste nuove vittime del lavoro. Siamo veramente pieni di rammarico oltre che per questo luttuoso evento, anche per quelle famiglie che hanno perduto i loro cari nella sciagura.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Santi e Pastore: « Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi » (1429) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'ordine del giorno. Esso reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Santi e Pastore: « Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, i quali prestano la propria opera nei giorni festivi, è dovuta, oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione del 40 per cento.

Sono considerati festivi tutti i giorni ritenuti tali agli effetti civili ed elencati dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, nonchè le ricorrenze del santo patrono locale.

ANGELINI, *relatore*. Io dirò soltanto poche parole su questo disegno di legge.

Ci siamo occupati altre volte dei portieri, l'ultima volta quando fu approvata la legge 31 marzo 1954, n. 109, con la quale si procedette alle rivalutazioni delle retribuzioni dei portieri addetti alla vigilanza, alla pulizia ed alla custodia degli immobili urbani ecc. Anche nel progetto di legge che è oggi al nostro esame, e che è già stato approvato dalla Camera dei deputati, si stabilisce una maggiorazione del 40 per cento, relativamente ai giorni festivi, per gli stessi portieri che prestano la loro opera di vigilanza, di custodia, di pulizia, o soltanto di vigilanza e di custodia, con rapporto di lavoro continuativo. I giorni festivi sono previsti dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e comprendono le 15 feste infrasettimanali, le feste nazionali e quella del S. Patrono.

Io non ho che da esprimere parere favorevole all'accoglimento di questo disegno di legge nella stessa formulazione a noi pervenuta dalla Camera dei deputati.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, su tale disegno di legge di iniziativa parlamentare, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 » (1230) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 ». Anche di questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è relatore il

senatore Angelini, il quale però mi ha già detto di non essere ancora in grado di riferire.

ANGELINI. Sono stato assente due mesi.

PRESIDENTE. Ad ogni modo il rinvio cade opportuno. Il collega De Bosio, che ha portato diligentemente la sua attenzione su questo disegno di legge, mi dice di avervi riscontrato alcune incongruenze, che è bene vengano esaminate. Per cui, se tutti sono d'accordo, rinvio la discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria » (1257) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria ». Di esso è relatore il collega De Bosio; era previsto per questo disegno di legge il parere della 2ª Commissione, che non è però ancora pervenuto. La discussione di questo provvedimento fu rinviata su richiesta del senatore Petti, il quale aveva manifestato l'intenzione di presentare delle proposte di modifica.

Il relatore, senatore De Bosio, non ha ancora riferito su questo disegno di legge: vorrei pertanto pregarlo di farlo ora.

DE BOSIO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge proposto dagli onorevoli Cappugi ed altri mira a modificare i termini nei procedimenti amministrativi in materia di previdenza sociale, ed inoltre il termine per l'esperimento dell'azione avanti l'autorità giudiziaria, dopo esaurito il procedimento amministrativo.

In base all'abrogato regolamento del 28 agosto 1924, n. 1422, nel caso di reiezione da parte dell'I.N.P.S. della domanda dell'interessato, questi poteva ricorrere entro centoventi giorni al Comitato esecutivo dell'Istituto; contro la decisione di questo era ammesso ricorso entro sessanta e rispettivamente trenta giorni, alle Commissioni arbitrali di prima, seconda e terza istanza.

Il decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, che ha dettato norme per il coordinamento legislativo della previdenza sociale, ridusse, all'articolo 98, il termine per ricorrere in via amministrativa contro i provvedimenti dell'Istituto, concernenti le concessioni delle prestazioni assicurative ed in genere l'attuazione delle disposizioni del decreto stesso, a soli trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e la relativa pronuncia della decisione, a giorni sessanta, successivi alla data di presentazione del ricorso.

A maggior chiarimento ritengo opportuno leggere l'articolo 98: « Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dell'articolo precedente è di giorni trenta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato, e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i sessanta giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale ultimo termine, senza che la decisione sia stata pronunziata, l'interessato ha facoltà di adire la magistratura ordinaria in conformità dell'articolo seguente ».

Facoltà che l'interessato ha anche dopo la notifica sfavorevole della decisione in base all'articolo 99 del decreto, durante tutto il periodo della prescrizione ordinaria dei diritti, cioè per dieci anni, come dispone l'articolo 2946 del Codice civile.

È bene che vi dia lettura dell'articolo 99, dato che anche su questo devo richiamare la vostra particolare attenzione: « La risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto è demandata alla autorità giudiziaria secondo le norme stabilite negli articoli seguenti ».

« Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'articolo 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa

ovvero prima che sia trascorso il termine di 60 giorni preveduto nel precedente articolo ».

Il ricorso giudiziario non può essere quindi proposto prima che sia esaurito il procedimento in sede amministrativa, ovvero prima che sia trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal presente articolo, senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

Va rilevato, a questo punto, che la norma transitoria dell'articolo 142 del menzionato decreto del 1935, rinviava l'entrata in vigore delle disposizioni del titolo V della legge — di cui fanno parte i citati articoli 98 e 99 — alla emanazione del regolamento, che mai venne predisposto. L'Istituto della previdenza sociale pertanto ha continuato, per quel che riguardava i ricorsi al Comitato esecutivo ed ai Comitati speciali, ad ammettere il termine di centoventi giorni del regolamento del 1924.

Una recente sentenza della Cassazione a sezioni unite però, statuì che con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice di procedura civile, il titolo V del decreto n. 1827 del 1935, è diventato interamente operante, cosicchè i ricorsi al Comitato esecutivo devono essere proposti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte dell'Istituto, il quale si è uniformato a tale statuizione.

Il termine di 30 giorni evidentemente, è troppo breve, sia per l'interessato, inesperto in materia processuale, sia per gli Istituti di patronato, ai quali manca il tempo necessario per effettuare le visite collegiali, disporre le opportune indagini e raccogliere la documentazione riguardante il ricorso.

Di qui il disegno di legge dell'onorevole Cappugi ed altri, che propone di elevare il termine a sessanta giorni per ricorrere in via amministrativa, a centoventi quello per la decisione, ed inoltre limita a soli sessanta giorni il termine perentorio per adire l'autorità giudiziaria dopo la notifica della decisione amministrativa.

Avanti la XI Commissione della Camera dei deputati il progetto di legge venne esaminato e discusso ampiamente; si riconobbe la necessità, sia per l'interessato sia per l'Istituto, di sveltire la procedura amministrativa e di abbreviare il termine per promuovere il procedimento giudiziario, data la particolarità della materia, il bisogno degli aventi diritto, la necessità della immediatezza delle constatazioni, nonchè per le complicazioni che possono derivare dall'effettuare l'istruttoria alla distanza di parecchi anni dall'evento. La molteplicità dei termini e la prescrizione decennale del diritto possono avere, in effetto, conseguenze dannose per entrambe le parti.

La XI Commissione della Camera, però, ritenne opportuno di ampliare i termini previsti dal progetto di legge in sede amministrativa, e così pure il periodo utile per ricorrere alla autorità giudiziaria, sia pur limitandolo per quanto attiene al periodo di dieci anni consentito dalla vigente legge.

All'uopo venne fissato il termine di giorni novanta dalla comunicazione del provvedimento dell'Istituto per il ricorso amministrativo dell'interessato; ed un eguale termine dalla data del ricorso, per la pronuncia della decisione. Si è inoltre disposto che, trascorso quest'ultimo termine, senza che la decisione venga emessa, all'interessato è data facoltà di adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile.

Infine è stato stabilito che l'azione giudiziaria possa esser proposta soltanto entro un anno dalla notifica della decisione amministrativa, anzichè entro i sessanta giorni, come era previsto nel progetto.

Per rendersi conto della radicale innovazione, è necessario riconsiderare che, secondo la legge n. 1827 del 1935, divenuta, come sopra abbiamo visto, applicabile, il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla notifica del provvedimento; quello per la pronuncia della decisione di sessanta giorni; scaduto quest'ultimo termine, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria entro dieci anni, periodo della prescrizione ordinaria.

Non è chi non rilevi la brevità dei termini fissati per il procedimento amministrativo (90 giorni complessivamente, 30 + 60), e la lunghezza di quello per promuovere l'azione giudiziaria. Opportuna, pertanto, si palesava una modificazione dei termini sia in sede amministrativa che giudiziale.

Fu così che la Camera dei deputati elevò i termini in sede amministrativa a novanta giorni per il ricorso ed a uguale periodo per la pronunzia della decisione; limitò, invece,

ad un anno il periodo utile per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

Ora, nel mentre, il vostro relatore ritiene di aderire a quanto deliberato per il procedimento amministrativo, è piuttosto perplesso per la limitazione da dieci ad un solo anno del termine utile per adire il Magistrato.

Le prescrizioni estintive brevi dei diritti, disciplinate dagli articoli 2947 a 2953 del Codice civile, sono di cinque anni, di due e di un anno, secondo la natura dei diritti di credito. Ora il passare dalla prescrizione ordinaria di dieci anni a quella brevissima di un solo anno, mi sembra un po' troppo rigoroso. È vero che l'Istituto della previdenza sociale non può rimanere esposto alla possibilità del l'inizio di una causa e alle difficoltà della procedura giudiziaria — delicata e complessa — per tanti anni; d'altro canto lo stesso lavoratore ha interesse di vedere risolta la questione in modo sollecito. Il passare però dalla prescrizione di dieci anni a quella minima di un anno, prevista dalla legge per crediti di particolare natura (diritti del mediatore, pagamento delle rate di premio in materia di assicurazione), sembra al vostro relatore una limitazione troppo forte, che in certi casi può riuscire dannosa, per non dire pericolosa.

La prescrizione di cinque anni appare anche essa piuttosto lunga: porterebbe con sè gran parte degli svantaggi che con la riforma si vogliono eliminare.

Per questi motivi ritengo opportuno ed equo fissare un termine intermedio, cioè di due anni; prescrizione stabilita dal Codice civile, ad esempio, per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli. All'interessato è accordato in tale modo un congruo termine, durante il quale può predisporre con una certa tranquillità quanto è necessario per dar corso all'azione giudiziaria.

Non è infatti cosa semplice e facile passare dal procedimento amministrativo a quello giudiziario (ve lo dico come avvocato che ha una esperienza di 36 anni di professione). Si tratta di procurare notizie, atti, documenti e prove molto più complete e rigorose, che richiedono spesso indagini, accertamenti, ricerche anche lunghe e complesse.

Per questo motivo il vostro relatore propone di emendare nel senso accennato l'ultimo capoverso dell'articolo unico. Desidero rilevare che questa mia preoccupazione la feci anche presente al relatore del progetto di legge alla Commissione XI della Camera dei deputati, l'onorevole Repossi, il quale mi pregò di fare questa proposta di emendamento.

L'esame dell'ultimo capoverso dello stesso articolo mi ha fatto rilevare un altro problema, che la Camera dei deputati non ebbe occasione di prospettarsi. In quel capoverso viene stabilito il termine di un anno per esperire l'azione giudiziaria dalla data di notifica della decisione in sede amministrativa. L'interessato però ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria anche se non viene pronunciata la decisione, purchè sieno trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso all'Istituto.

In tale ipotesi, da quando decorre il termine per la prescrizione? Quale prescrizione si applica? La decennale o quella più breve?

Sono tutti interrogativi ai quali può essere risposto in modo diverso secondo l'interpretazione che viene data alla citata disposizione. D'altro canto è principio generale che la prescrizione decorre dal giorno in cui l'avente diritto può agire giudizialmente. Che cosa avverrebbe, ad esempio, se l'interessato, fiducioso nella decisione amministrativa, ne attendesse la pronuncia per oltre un anno e novanta giorni dalla presentazione del ricorso? Decaderebbe dal diritto in attesa della notifica della decisione.

Per ovviare ad ogni incertezza o dubbio, il vostro relatore propone un emendamento aggiuntivo all'ultimo capoverso dell'articolo unico, allo scopo di uniformare l'ipotesi relativa alla pronuncia della decisione a quella relativa alla scadenza del termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Anche per questo motivo appare opportuno elevare il termine della prescrizione da uno a due anni, onde accordare un maggiore lasso di tempo per l'eventuale attesa della pronunzia tardiva della decisione amministrativa, senza correre il pericolo della estinzione del diritto.

Con questi emendamenti, e con un altro al primo alinea dell'articolo, in cui si parla di modificare soltanto l'articolo 98 del regio decreto 4 ottobre 1935 n. 27, mentre si propone la modifica anche dell'articolo 99 che prevede la seconda ipotesi della decadenza per la

prescrizione ordinaria e la decorrenza del termine nel caso della mancata notifica della decisione, il vostro relatore esprime, in via di massima, parere favorevole alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Quindi gli emendamenti sostituiscono l'articolo 98 e l'articolo 99.

ANGELINI. Li sostituiscono o li modificano?

DE BOSIO, *relatore*. È una questione piuttosto complessa. Si tratta di procedura, per cui ho cercato di essere il più chiaro possibile. L'articolo unico del progetto di legge — se volete ve lo leggo — risolve il problema degli articoli 98 e 99, cioè: il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, vale a dire il 97. Trascorsi tali termini, in base all'articolo 99, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria durante il periodo normale della prescrizione.

SABATINI, *Sottosegretario per il lavoro e la Previdenza sociale*. Non è possibile fare in questo modo: bisogna preparare due articoli separati e dire: l'articolo 98 va modificato così, il 99 in quest'altro modo.

DE BOSIO, *relatore*. L'importante è il contenuto sostanziale della disposizione. La questione comunque è complessa e bisogna approfondirla. Al riguardo mi sono stati annunciati tre emendamenti. Quanto alla formulazione definitiva degli emendamenti, si provvederà dopo la discussione.

PRESIDENTE. Senatore De Bosio, lei conosce gli emendamenti Bolognesi e Fiore. Vuole dire qualcosa?

DE BOSIO, *relatore*. Non so, signor Presidente, se la discussione generale è da ritenersi chiusa.

PETTI. Onorevoli colleghi, quando questo provvedimento venne per la prima volta all'esame della Commissione, io chiesi che la discussione fosse rinviata per un esame più approfondito del disegno di legge, ponendolo in relazione a tutta la materia previdenziale la quale si occupa dei ricorsi in via amministrativa ed in via giudiziaria. Per gentile concessione del presidente, collega Grava, che allora presiedeva la Commissione, la discussione fu rinviata ed io presi impegno di presentare una breve relazione sulla necessità di prendere lo spunto da questo disegno di legge per regolamentare tutta la materia, diversamente codesto disegno di legge doveva considerarsi del tutto superfluo non ricorrendo la necessità di alcuna modifica dei termini in oggetto.

Senonchè un lieve incidente mi ha tolto la possibilità di approntare questa relazione, relazione che appena ristabilito io ho preparata e della quale vado a darvi lettura, pregando gli onorevoli colleghi della Commissione ed il rappresentante del Governo di volerla prendere in benevola considerazione, approfondendo la materia che merita un attento esame. Occorre, infatti, un provvedimento legislativo che unifichi la materia.

Il disegno di legge n. 1257, di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi alla autorità giudiziaria », malgrado l'ampiezza del titolo, è limitato, in sostanza, ai termini di cui è parola negli articoli 98 e 99 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, lasciando senza regolamentazione tutti gli altri casi di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, 8 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sulla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, 13 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia, 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sulla concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, 24 e 25 della legge 10 giugno 1940, n. 653, istitutiva di una indennità mensile a favore degli impiegati privati richiamati alle armi, in relazione all'articolo 360, nn. 3 e 5, del Codice di procedura civile.

In proposito la Corte di cassazione, con sentenza 8 ottobre 1954 n. 3457, osservava che

gli articoli 97, 98 e 99 del citato decreto 4 ottobre 1935 non possono avere portata generale, sia perchè tale disciplina è stata dettata con riguardo alla materia prevista nello stesso decreto (invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, maternità), sia perchè le altre leggi assistenziali sopra ricordate (che interessano nell'attuale controversia) regolano in modo autonomo il relativo contenzioso disponendosi, tra l'altro, che contro la decisione dei vari comitati speciali (istituiti *ad hoc* dalle stesse leggi) è dato ricorso entro il limite di giorni trenta al Ministero del lavoro che decide in via definitiva, e poi azione giudiziaria entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione ministeriale, mentre il procedimento amministrativo di quelle prime disposizioni si esaurisce col ricorso al Comitato esecutivo e speciale (secondo i casi) e l'azione giudiziaria successiva resta svincolata da termini di proposizione. Ai casi previsti nelle ricordate disposizioni legislative, va aggiunto quello dei ricorsi relativi alla « previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » per i quali l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 statuiva che il Comitato di vigilanza costituito a norma del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, aveva facoltà di « decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni ed i contributi », facoltà però contestata dal parere della II sezione del Consiglio di Stato in data 13 luglio 1955.

A questa molteplicità di disposizioni e di organi chiamati a decidere in sede amministrativa i reclami degli assicurati, che già era fonte di grande confusione in una materia che, concernendo esclusivamente la tutela dei diritti dei lavoratori alle prestazioni assistenziali, doveva essere regolata in modo unitario, semplice e sollecito, si è aggiunta la più assoluta incertezza sui termini nei quali i diversi organi sono chiamati ad emettere il provvedimento definitivo contro cui è dato, poi, ricorrere all'autorità giudiziaria.

In un primo tempo la Corte di cassazione opinò potersi ovviare a questa grave lacuna, applicando per analogia il disposto degli articoli 98 e 99 del richiamato decreto n. 1827 del 1935. Senonchè di recente la medesima Corte, con la innanzi ricordata sentenza, ha deciso che, nel caso di inerzia dell'ente a provvedere, può soccorrere l'articolo 5 della legge comunale e provinciale (testo unico del 3 marzo 1934 n. 383) a tenore della quale, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'autorità adita abbia provveduto, il ricorrente può richiedere, con istanza alla stessa notificata, che il ricorso venga deciso; trascorsi 60 giorni da questa notifica il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. Senonchè questa decisione non è la più razionale e la più confacente ai casi in esame, sia perchè il principio analogico doveva essere ricercato nell'ambito della materia in esame e non in quello estraneo alla materia stessa. Basta por mente, infatti, che i ricorsi in materia previdenziale, mentre non possono essere sottoposti ad un complicato meccanismo procedurale, d'altra parte non possono neanche sopportare lunghe remore, in quanto concernono l'accertamento di diritti relativi alla vita stessa del lavoratore.

Per quanto innanzi esposto devesi ritenere che le modifiche in materia non possono riguardare un solo settore della previdenza; ma debbono riguardare, invece, in modo sostanziale ed unitario, tutti i settori. A tale scopo il disegno di legge dovrebbe essere emendato nel senso:

a) che tutti i ricorsi in materia di prestazioni previdenziali debbono essere proposti al Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. entro giorni 60 dalla notifica della decisione di primo grado;

b) che il Comitato esecutivo deve notificare all'interessato la sua decisione entro il termine di 60 giorni dalla proposizione del ricorso;

c) che avverso tale decisione od anche decorso il predetto termine di giorni 60, è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria entro il termine di cui all'articolo 2948 del Codice civile.

PRESIDENTE. In sostanza il senatore Petti propone che noi sospendiamo la discussione per consentire al relatore ed al Sottosegretario, eventualmente, di esaminare più particolarmente il disegno di legge.

GRAVA. Come ho già detto prima, il senatore Petti mi scrisse dicendomi che avrebbe presentato un disegno di legge *ad hoc*. Tutti siamo d'accordo in linea di massima per l'allargamento dei termini, ma io vorrei chiedere alla Commissione di esaminare la possibilità di uniformare la materia. Sarei d'accordo infatti per un comitato esecutivo unico.

PRESIDENTE. Penso che sia opportuno rinviare il seguito della discussione, poichè abbiamo la seduta in Aula alla quale siamo impegnati di partecipare. D'altra parte si andrebbe per le lunghe sia accogliendo la proposta del relatore di modificare semplicemente questo disegno di legge, sia accogliendo la proposta del senatore Petti di ampliarne la portata.

Il rappresentante del Governo potrà frattanto far studiare dagli uffici competenti la materia in modo che alla ripresa della discussione la Commissione abbia sufficienti elementi per decidere quale via seguire.

Pertanto, se non si fanno obiezioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 10,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari